Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 278 del 26 novembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 209

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1999.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.

(Deliberazione n. 12191).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1999.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 12191).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

Visto l'art. 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

Visto, altresì, l'art. 17 del decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

Ritenuto che sia necessario, ai fini di vigilanza, richiedere ai soggetti abilitati e agli agenti di cambio la trasmissione periodica di atti e documenti concernenti le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione interna, nonché, limitatamente alle persone giuridiche, la struttura societaria;

Delibera:

Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. Tali disposizioni constano di 15 articoli.

La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 novembre 1999

Il Presidente: SPAVENTA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI E DEGLI AGENTI DI CAMBIO.

ARTICOLO 1

(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) "regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1° luglio 1998;

d) "regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998;

f) "SIM" indica le società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) "intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

ARTICOLO 2

(SIM)

1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991

Le SIM inviano la relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi dalla fine del primo semestre.

d) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie

Le SIM trasmettono, in copia conforme all'originale, le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonché sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Non appena siano disponibili, le SIM inviano, in copia conforme all'originale, il decreto di omologazione da parte del Tribunale competente delle deliberazioni assembleari che importano modificazione dell'atto costitutivo, nonché gli atti di fusione e di scissione e i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis e 2504-decies del codice civile.

e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SIM inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

La rappresentazione riferita alla data di approvazione del bilancio d'esercizio è inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b); la rappresentazione riferita alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale è inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera c).

f) Esponenti aziendali

Le SIM comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[1] nonché le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. A tal fine si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 2 e di uno o più modelli di cui all'allegato n. 3.

Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468[2]. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci.

Le SIM comunicano altresì le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tal fine si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 2 e di uno o più modelli di cui all'allegato n. 3.

g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni del 30 settembre 1997.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

---

[1] Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

[2] L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

l) Deleghe gestionali

Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.

m) Convenzioni con intermediari negoziatori

Le SIM che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione.

n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

q) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione», quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

r) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le SIM comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

s) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le SIM comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998.

ARTICOLO 3

(Banche italiane)

1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti".

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Modificazione dell'atto costitutivo, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie, emissione di obbligazioni

Le banche italiane trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, fusione e scissione societaria, nonché sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Esse trasmettono altresì le deliberazioni concernenti l'emissione di obbligazioni non convertibili entro trenta giorni dalla data di assunzione da parte dell'organo amministrativo competente.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento[3].

---

[3] La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.

La relazione è inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b).

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

g) Deleghe gestionali

Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.

h) Convenzioni con intermediari negoziatori

Le banche italiane che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione.

i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le banche italiane comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le banche italiane comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 4

(Agenti di cambio)

1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti.

b) Bilancio

Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro trenta giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della società di revisione.

c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne

Gli agenti di cambio inviano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne, adottate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998, in essere al 31 dicembre precedente. La relazione contiene altresì l'organigramma dello studio alla medesima data, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attività di controllo interno svolta nell'anno solare precedente.

d) Deleghe gestionali

Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7

e) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

f) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

g) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

h) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Gli agenti di cambio comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

i) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla società di revisione e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998.

ARTICOLO 5

(Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle proprie succursali in Italia.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[4]

La relazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

---

[4] Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

g) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7

h) Convenzioni con intermediari negoziatori

Le imprese di investimento comunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione.

i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede

in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotoo o serviziodell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione», quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

ARTICOLO 6

(Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle proprie succursali in Italia.

Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468[5]. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano tempestivamente le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

---

[5] L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[6].

La relazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

---

[6] Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

g) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.

h) Convenzioni con intermediari negoziatori

Le imprese di investimento extracomunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione.

i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del

decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione», quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

ARTICOLO 7

(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)

1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia[7]

---

[7] La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.

Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

La relazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

e) Deleghe gestionali

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui agli allegati n. 6 e n. 7.

f) Convenzioni con intermediari negoziatori

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte

---

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione.

g) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

h) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

i) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

l) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

m) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia tramite succursali

comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

ARTICOLO 8

(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia.

b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

e) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione», quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

f) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonché dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

g) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 9

(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1 Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

d) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

e) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

ARTICOLO 10

(Società di gestione del risparmio)

1. Alle società di gestione del risparmio, fermo restando l'obbligo di inviare tempestivamente i documenti sui soggetti che partecipano all'operazione di cui allo schema 8 in allegato 1B al regolamento Consob n. 11971/1999 aggiornati a seguito delle variazioni dei dati ivi riportati, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le società di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

b.1) Le società di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i dieci giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

b.2) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio; il verbale, ove non disponibile entro tale termine, è inviato entro sette giorni. Esse inviano altresì il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alla pertinente relazione sulla gestione, nonché le relazioni della società di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto b.1). Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

c) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie

Le società di gestione del risparmio trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonché sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

d) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le società di gestione del risparmio inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

La rappresentazione riferita alla data del 30 giugno è inviata entro il 31 luglio dello stesso anno; la rappresentazione riferita alla data del 31 dicembre è inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

e) Esponenti aziendali

Le società di gestione del risparmio comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[8] nonché le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

Le società di gestione del risparmio comunicano le variazioni intervenute nella composizione degli eventuali comitati di gestione dei fondi nonché il conferimento e la revoca di deleghe gestionali interne.

Le società di gestione del risparmio comunicano altresì le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina.

A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di uno o più modelli di cui all'allegato n. 5.

f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le società di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno

---

[8] Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le società di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

i) Deleghe gestionali

Le società di gestione del risparmio comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6, n. 7 e n. 8.

l) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

Le società di gestione del risparmio comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra società promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 9 e n. 10.

m) Convenzioni

m.1) In conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento Consob n. 11971/1999 le società di gestione del risparmio comunicano le modifiche delle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e le nuove convenzioni al riguardo stipulate entro dieci giorni dalla loro definizione.

m.2) Le società di gestione del risparmio che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o che contengano elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/1998 trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. Nello stesso termine sono comunicate le modifiche delle suddette convenzioni.

n) Operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo

Le società di gestione del risparmio comunicano, con le modalità e nei termini indicati nell'allegato n. 11, le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre società di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione, su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del proprio gruppo di appartenenza.

o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

r) Elenco dei fondi comuni di investimento offerti fuori sede

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato dei fondi comuni offerti fuori sede, con indicazione per ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

s) Elenco dei fondi comuni di investimento promossi e collocati a distanza

Le società di gestione del risparmio comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato dei fondi comuni promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

t) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi

Le società di gestione del risparmio comunicano immediatamente l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva.

Le società di gestione del risparmio comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi.

u) Regolamento di gestione del fondo

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999 le società di gestione del risparmio comunicano le modifiche del regolamento di ciascun fondo comune d'investimento entro quindici giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

v) Rendiconto della gestione del fondo

v.1) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del

regolamento Consob n. 11971/1999, per ciascun fondo le società di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto è corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della società di revisione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

v.2) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano per ciascuno di tali fondi il rendiconto della gestione entro il giorno successivo all'approvazione. Il rendiconto è corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della società di revisione. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto v.1). Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

z) Relazione semestrale del fondo

z.1) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, per ciascun fondo le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

z.2) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano per ciascuno di tali fondi la relazione semestrale entro il giorno successivo all'approvazione. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto z.1). Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

ARTICOLO 11

(SICAV)

1. Alle SICAV, fermo restando l'obbligo di inviare tempestivamente i documenti sui soggetti che partecipano all'operazione di cui allo schema 9 in allegato 1B al regolamento Consob n. 11971/1999 aggiornati a seguito delle variazioni dei dati ivi riportati, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i dieci giorni successivi all'approvazione. Esso è corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione e dalla delibera di approvazione.

c) Relazione semestrale

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano la relazione semestrale entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione.

d) Modificazione dello statuto, fusione e scissione

d.1) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro quindici giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonché fusione e scissione societaria.

e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SICAV inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

La rappresentazione riferita alla data del 30 giugno è inviata entro il 31 luglio dello stesso anno; la rappresentazione riferita alla data del 31 dicembre è inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

f) Esponenti aziendali

Le SICAV comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[9] nonché le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di

[9] Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

Le SICAV comunicano le variazioni intervenute nella composizione degli eventuali comitati di gestione nonché il conferimento e la revoca di deleghe gestionali interne.

Le SICAV comunicano altresì le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina.

A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di uno o più modelli di cui all'allegato n. 5.

g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

l) Deleghe gestionali

Le SICAV comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 8.

m) Convenzioni

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV comunicano le modifiche delle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e le nuove convenzioni al riguardo stipulate entro dieci giorni dalla loro definizione.

n) Operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo

Le SICAV comunicano, con le modalità e nei termini indicati nell'allegato n. 11, le operazioni effettuate su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del proprio gruppo di appartenenza.

o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

r) Elenco delle azioni offerte fuori sede

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato delle azioni offerte fuori sede, con indicazione per ciascuna categoria di azioni dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

s) Elenco delle azioni promosse e collocate a distanza

Le SICAV comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato delle azioni promosse e collocate a distanza, con indicazione per ciascuna categoria di azioni dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

t) Inizio dell'attività

Le SICAV comunicano immediatamente l'inizio dell'attività.

ARTICOLO 12

(Intermediari finanziari)

1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

b) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie

Gli intermediari finanziari trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonché sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento[10]

La relazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza.

---

[10] La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.

Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

i) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari offerti fuori sede

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

l) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari promossi e collocati a distanza

Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento dell'ammontare della raccolta lorda e netta.

m) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

ARTICOLO 13

(Invio delle comunicazioni)

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, le comunicazioni alla Consob previste dalle presenti disposizioni, escluse le segnalazioni di vigilanza, sono inviate su carta in unico esemplare indirizzato alla Divisione Intermediari presso la sede secondaria operativa di Milano (Via della Posta, 8 - C.A.P. 20123).

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 10, lettera n), e all'articolo 11, lettera n), sono inviate su carta in unico esemplare indirizzato alla Divisione Mercati presso la sede di Roma (Via Isonzo, 19/D - C.A.P. 00198).

ARTICOLO 14

(Disposizioni transitorie)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano i dati relativi agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale, ai responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, ai componenti degli eventuali comitati di gestione e ai dipendenti o collaboratori cui siano conferite deleghe gestionali interne in carica o in funzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, avvalendosi del modello di cui all'allegato n. 5, entro il 31 gennaio 2000.

2. I soggetti che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, abbiano stipulato convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. *soft commission agreements* trasmettono copia delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni entro il 31 gennaio 2000.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV inviano la prima relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile entro il 30 giugno 2000. Se non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima relazione inviata alla Banca d'Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV trasmettono tale ultima relazione.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV trasmettono copia delle eventuali convenzioni tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni, relative alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, con la banca depositaria, con i soggetti incaricati del collocamento, con i soggetti delegati alla gestione e, nel caso in cui contengano elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento

Consob n. 11522/1998, con i soggetti negoziatori, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni entro il 31 gennaio 2000. Per le convenzioni riguardanti fondi pensione aperti è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.

5. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure informatiche per la produzione (data entry) e il controllo dei dati. Della disponibilità delle procedure sarà data comunicazione.

6. Fino all'inizio dell'operatività dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto:

a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996.

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 11255 del 25 febbraio 1998.

CAPITOLO 1

OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE

1.1. Contenuto delle segnalazioni

Per quanto riguarda **gli schemi e le regole di compilazione** delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che:

- **le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie** si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

- **le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti";

- **le società di gestione del risparmio e le SICAV** si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

- **gli intermediari finanziari** si attengono alle Circolari n. 217/1996 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

1.2. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti.

A) **Le SIM** inviano:

- la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicità trimestrale;
- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;
- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo[1].

[1] Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

B) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia dalle succursali medesime:

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;
- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo[2]

C) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia[3]:

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo[4]

D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle **banche italiane**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle **banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti".

F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

---

[2] Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

[3] Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attività svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali:

- l'attività prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attività di ricerca di clientela, di prospettazione e di conclusione di contratti d'investimento;

- l'operatività posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani.

[4] Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operatività.

1.3. Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie

I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	**Termine ultimo di ricezione**
Sezione I (Dati patrimoniali)[5]:	
- 31 marzo	25 aprile
- 30 giugno	25 luglio
- 30 settembre	25 ottobre
- 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione II (Dati economici)[6]:	
- semestre dal 1° gennaio al 30 giugno	25 luglio
- esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):	
- mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
- mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
- mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
- mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

* * * *

I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini suindicati sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob.

Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestività ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal

[5] La sezione I non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie.

[6] La sezione II non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia.

legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvederà a far avere le segnalazioni alla Consob.

In caso di persistenza di difficoltà tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto é tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.

CAPITOLO 2

MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DEI DATI ALLA CONSOB

Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, tramite rete pubblica Itapac. A tali soggetti non è consentito, neppure in via transitoria nè a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto magnetico (dischetto o nastro) o cartaceo.

Si precisa altresì che l'inoltro dei dati non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, né per quanto attiene ai dati stessi né alla certificazione rilasciata dal programma di diagnostica. Quest'ultima certificazione, debitamente firmata dal legale rappresentante, dovrà essere archiviata presso l'ente segnalante.

Tuttavia, l'invio di **segnalazioni sostitutive** deve essere contestualmente comunicato alla Consob via fax al n. 02/89010696 (destinatario: CONSOB - DIVISIONE INTERMEDIARI - Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari).

Per quanto concerne l'attivazione del "servizio di trasmissione dati su rete commutata e/o accesso ad Itapac X28C", la relativa richiesta dovrà essere indirizzata alla TELECOM. La connessione da richiedere necessita di una velocità pari a 1200 o 2400 bps.

Per la trasmissione dei dati per via telematica la Consob ha reso disponibile un apposito programma, eseguibile in architettura personal computer, denominato TELERACCOLTA. Tale programma sarà inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato, redatta secondo lo schema riportato in Allegato A.

In caso di difficoltà nell'inoltro dei dati dovute a problemi tecnici relativi al programma TELERACCOLTA l'intermediario autorizzato è tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, contenente le seguenti informazioni:

1. destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi tecnici;

2. mittente fax: denominazione sociale;

3. nome e recapito telefonico dell'addetto della società da contattare;

4. sommaria descrizione del problema;

5. indicazione se si tratta di un primo invio ovvero è già stata utilizzata con successo la procedura;

6. tipo di collegamento ad Itapac (se linea X28 dedicata o linea X28 commutata);

7. stampa dei files tr.log e tr.bat (si trovano nella directory di installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr).

Solo a seguito dell'invio delle suddette informazioni potranno essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.

* * * * *

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni alla Consob mediante supporto magnetico *floppy disk* da 3.1/2'' formattato a 1.44 MB. A tali soggetti non è consentito, neppure in via transitoria nè a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto cartaceo.

I supporti magnetici *floppy disk* sono inviati al seguente indirizzo: CONSOB - DIVISIONE INTERMEDIARI - Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari - Via della Posta, 8 - 20123 MILANO - ITALIA.

* * * * *

Non è previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle **banche italiane**, delle **banche comunitarie ed extracomunitarie**, delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

CAPITOLO 4

COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI

Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.

Allegato "A" al manuale operativo

FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Alla CONSOB
DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari
Via della Posta, 8
20123 MILANO

OGGETTO: Richiesta di programma per la trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza degli intermediari mobiliari (TELERACCOLTA).

La scrivente Società richiede con la presente il programma in oggetto.

Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione delle segnalazioni potrà essere contattato il Sig. .... o, in sua assenza, il Sig. .... (tel.: ....../.............).

Sottoscrizione di un rappresentante legale/un delegato della Società

ALLEGATO N. 1

MANUALE OPERATIVO

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

ALLEGATO N. 2

(SIM)

Alla CONSOB
DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari
Via della Posta, 8
20123 MILANO

OGGETTO: Esponenti aziendali.

Nell'assemblea/consiglio di amministrazione del _______________ .

- sono stati nominati/cooptati amministratori della scrivente Società i Sigg.:

1) _______________ [Presidente];
2) _______________ [Amministratore Delegato];
3) _______________ [Amministratore];
4) [...],

in sostituzione dei Sigg.:

1) _______________ [Presidente];
2) _______________ [Amministratore Delegato];
3) _______________ [Amministratore];
4) [...];

- sono stati confermati nella carica di amministratore i Sigg.:

1) _______________ [Presidente];
2) _______________ [Amministratore Delegato];
3) _______________ [Amministratore];
4) [...];

- sono stati nominati sindaci della scrivente Società i Sigg.:

1) _______________ [Presidente];
2) _______________ [Sindaco effettivo];

3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...],

in sostituzione dei Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo];
3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...];

- sono stati confermati nella carica di sindaci i Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo];
3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...].

In data ______________ i sindaci supplenti Sigg.:

1) ______________ [Sindaco Supplente];
2) ______________ [Sindaco Supplente];

sono subentrati ai Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo]

e il Sig.______________ è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

In data______________ è stato nominato direttore generale/dirigente che esercita funzioni equivalenti al direttore generale/responsabile della funzione aziendale di______________ il Sig.______________ in sostituzione del Sig.______________.

In data______________ è cessato dalla carica/funzione di amministratore/sindaco/direttore generale/dirigente che esercita funzioni equivalenti/responsabile della funzione aziendale di______________ il Sig. ______________.

Si allegano i modelli relativi sia ai soggetti di nuova nomina/confermati che ai soggetti sostituiti/cessati dalla carica/funzione.

ALLEGATO N. 3

ESPONENTI AZIENDALI (SIM)			
SOCIETA':			
PRESIDENTE DEL C.D.A. AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO	□ □ □ □ □	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO SINDACO SUPPLENTE	□ □ □
DIRETTORE GENERALE	□	DIRIGENTE CHE ESERCITA FUNZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI DIR.GEN.	□
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI ________________	□	AGENTE DI CAMBIO	□

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	
COMUNE DI NASCITA:	PR:
DATA DI NASCITA:	
DOMICILIO[1]:	
RESIDENZA[1]:	
DATA INIZIO CARICA/FUNZIONE:	
DATA FINE CARICA/FUNZIONE:	

[1] Deve essere indicato l'indirizzo, con la specificazione del comune, completata dal C.A.P. e dalla provincia di appartenenza, sia del domicilio eletto (se esistente) che della residenza anagrafica.

ALLEGATO N. 4

(SGR e SICAV)

Alla CONSOB
DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari
Via della Posta, 8
20123 MILANO

OGGETTO: Esponenti aziendali.

Nell'assemblea/consiglio di amministrazione del ______________

- sono stati nominati/cooptati amministratori della scrivente Società i Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Amministratore Delegato];
3) ______________ [Amministratore];
4) [...],

in sostituzione dei Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Amministratore Delegato];
3) ______________ [Amministratore];
4) [...];

- sono stati confermati nella carica di amministratore i Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Amministratore Delegato];
3) ______________ [Amministratore];
4) [...];

- sono stati nominati sindaci della scrivente Società i Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo];

3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...],

in sostituzione dei Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo];
3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...];

- sono stati confermati nella carica di sindaci i Sigg..

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo];
3) ______________ [Sindaco Supplente];
4) [...].

In data ______________ i sindaci supplenti Sigg.:

1) ______________ [Sindaco Supplente];
2) ______________ [Sindaco Supplente];

sono subentrati ai Sigg.:

1) ______________ [Presidente];
2) ______________ [Sindaco effettivo]

e il Sig.______________ è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

In data______________ è stato nominato direttore generale/dirigente che esercita funzioni equivalenti al direttore generale/responsabile della funzione aziendale di______________ il Sig.______________ in sostituzione del Sig.______________.

In data______________ è cessato dalla carica/funzione di amministratore/sindaco/direttore generale/dirigente che esercita funzioni equivalenti al direttore generale/responsabile della funzione aziendale di______________ il Sig. ______________.

In data______________ è stato designato a far parte del comitato di gestione dei fondi/comparti denominati______________ il Sig.______________.

In data______________ ha cessato di far parte del comitato di gestione dei fondi/comparti denominati______________ il Sig.______________.

In data______________ è stata conferita al Sig.______________ una delega relativa alla gestione dei fondi/comparti denominati______________ (*specificare il contenuto della delega*).

In data______________ è stata revocata la delega conferita al Sig.______________ in data______________ relativa alla gestione dei fondi/comparti denominati______________ (*specificare il contenuto della delega*).

Si allegano i modelli relativi sia ai soggetti di nuova nomina/confermati che ai soggetti sostituiti/cessati dalla carica/funzione.

ALLEGATO N. 5

ESPONENTI AZIENDALI (SGR e SICAV)

SOCIETA'[1]:			
PRESIDENTE DEL C.D.A.	□	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	□
AMMINISTRATORE DELEGATO	□		
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	□	SINDACO EFFETTIVO	□
AMMINISTRATORE UNICO	□	SINDACO SUPPLENTE	□
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO	□		
DIRETTORE GENERALE	□	DIRIGENTE CHE ESERCITA FUNZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI DIR.GEN.	□
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI ______________	□	AGENTE DI CAMBIO	□
MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL/I FONDO/I (COMPARTO/I)____________	□	DELEGATO ALLA GESTIONE DEL/I FONDO/I (COMPARTO/I)[1] ______________	□

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	
COMUNE DI NASCITA:	PR:
DATA DI NASCITA:	
DOMICILIO[2]:	
RESIDENZA[2]:	
DATA INIZIO CARICA/FUNZIONE:	
DATA FINE CARICA/FUNZIONE:	

[1] La comunicazione riguarda esclusivamente le deleghe interne.

[2] Deve essere indicato l'indirizzo, con la specificazione del comune, completata dal C.A.P. e dalla provincia di appartenenza, sia del domicilio eletto (se esistente) che della residenza anagrafica.

ALLEGATO N. 6

PROSPETTO DELLE DELEGHE ALLA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI RILASCIATE A TERZI ALLA DATA DEL______________

Soggetto delegato	Oggetto della delega	Numero dei contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati	Periodo di efficacia

VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE *(specificare)*

Note

Nella colonna "Soggetto delegato" è indicata la denominazione del soggetto delegato e, nel caso in cui si tratti di un soggetto estero, la sede legale.

Nella colonna "Oggetto della delega" è descritto sinteticamente il contenuto della delega (delega generale o parziale; categorie di strumenti finanziari; tipologia delle operazioni; mercati e settori etc.) e sono specificate la denominazione e le caratteristiche della eventuale linea di gestione.

Il controvalore dei portafogli delegati è determinato applicando le istruzioni per la determinazione del "Patrimonio finale" nel rendiconto di gestione di cui all'allegato n. 5 del regolamento Consob n. 11522/1998.

ALLEGATO N. 7

PROSPETTO DELLE DELEGHE GESTIONALI RICEVUTE DA TERZI ALLA DATA DEL______________

Soggetto delegante	Oggetto della delega	Numero dei contratti delegati	Controvalore portafogli/ OICR	Periodo di efficacia

VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE *(specificare)*

Note

Nella colonna "Soggetto delegante" è indicata la denominazione del soggetto delegante e, nel caso in cui si tratti di un soggetto estero, la sede legale.

Nella colonna "Oggetto della delega" è descritto sinteticamente il contenuto della delega (delega generale o parziale; categorie di strumenti finanziari; tipologia delle operazioni; mercati e settori etc.); nel caso in cui si tratti di delega alla gestione su base individuale di portafogli, sono specificate la denominazione e le caratteristiche della eventuale linea di gestione; nel caso in cui si tratti di delega alla gestione di un OICR, ne è specificata la denominazione.

Nella colonna "Numero dei contratti delegati" non deve essere inserita alcuna indicazione se oggetto della delega è la gestione di un OICR.

Il controvalore dei portafogli delegati è determinato applicando le istruzioni per la determinazione del "Patrimonio finale" nel rendiconto di gestione di cui all'allegato n. 5 del regolamento Consob n. 11522/1998. Il controvalore degli OICR è determinato applicando i metodi stabiliti dalla Banca d'Italia in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del decreto legislativo n. 58/1998.

ALLEGATO N. 8

PROSPETTO DELLE DELEGHE ALLA GESTIONE DI OICR RILASCIATE A TERZI ALLA DATA DEL______________

Denominazione dell'OICR	Soggetto delegato	Oggetto della delega	Controvalore OICR delegato	Periodo di efficacia

VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ***(specificare)***

Note

Nella colonna "Soggetto delegato" è indicata la denominazione del soggetto delegato e, nel caso in cui si tratti di un soggetto estero, la sede legale.

Nella colonna "Oggetto della delega" è descritto sinteticamente il contenuto della delega (delega generale o parziale; categorie di strumenti finanziari; tipologia delle operazioni; mercati e settori etc.).

Il controvalore delegato a terzi dell'OICR è determinato applicando i metodi stabiliti dalla Banca d'Italia in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del decreto legislativo n. 58/1998.

ALLEGATO N. 9

PROSPETTO DEGLI OICR PER I QUALI LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SVOLGE SOLO IL SERVIZIO DI PROMOZIONE, ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE, NONCHÉ DI AMMINISTRAZIONE DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI, ALLA DATA DEL________________

Denominazione dell'OICR	Denominazione del gestore	Periodo di efficacia della convenzione

VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE *(specificare)*

ALLEGATO N. 10

PROSPETTO DEGLI OICR PER I QUALI LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SVOLGE SOLO IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ALLA DATA DEL______________

Denominazione dell'OICR	Denominazione della società promotrice	Periodo di efficacia della convenzione

VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE *(specificare)*

ALLEGATO N. 11

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI EMESSI O COLLOCATI DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

1. Oggetto della comunicazione sono le operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti appartenenti al gruppo, sui diritti d'opzione ad essi relativi nonché su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari.

Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti[1], anche sulla base di convenzioni con altre società di gestione del risparmio promotrici, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione. Le SICAV comunicano le operazioni di investimento del patrimonio.

2. Per gruppo di appartenenza della società di gestione del risparmio (della SICAV) si intendono i soggetti italiani ed esteri che:
a) controllano la società di gestione del risparmio (la SICAV);
b) sono controllati dalla società di gestione del risparmio;
c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la società di gestione del risparmio (la SICAV).

Per controllo si intende il rapporto indicato nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 385/1993.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della società di gestione del risparmio i soggetti italiani ed esteri che:

a) partecipano al capitale della società di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del diritto di voto;
b) sono partecipati dalla società di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona.

---

[1] Si intendono gestiti anche gli OICR in relazione ai quali sia stata conferita a terzi una delega gestionale.

3. Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV inviano, con riferimento alle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, comunicazioni scritte contenenti le informazioni su base giornaliera previste dagli schemi 1) e 2) allegati alle presenti istruzioni. Per ciascuno strumento finanziario sono inviate separate comunicazioni.

5. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.

Alla CONSOB
DIVISIONE MERCATI
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA

SCHEMA N. 1							
1	Mese di riferimento delle operazioni						
2	SGR/SICAV segnalante (denominazione e codice fiscale)						
3	Descrizione e codice dello strumento finanziario						
4	Data operazione	M/F[1]	A/V[2]	Quantità	Numero operazioni	Note	

[1] M = indicatore operazioni effettuate nei mercati regolamentati italiani; F = indicatore effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani (ivi incluse operazioni effettuate in altri mercati).

[2] A = acquisto; V = vendita.

Alla CONSOB
DIVISIONE MERCATI
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA

SCHEMA N. 2 (PREMI E OPZIONI)								
1	Mese di riferimento delle operazioni							
2	SGR/SICAV segnalante (denominazione e codice fiscale)							
3	Descrizione e codice dello strumento finanziario							
4	Data operazione	M/F[1]	A/V[2]	Tipo premio/ opzione[3]	Quantità	Base media ponderata	Premio/ opzione medio ponderato	Note

[1] M = indicatore operazioni effettuate nei mercati regolamentati italiani; F = indicatore operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati italiani (ivi incluse operazioni effettuate in altri mercati).

[2] A = acquisto; V = vendita.

[3] Tipo premio = call, put, stellage, strip, strap. Tipo opzione = call, put.

99A9963

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651522/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non *legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie* speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035